

- (4) Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali ⁽¹⁾ («tabella di marcia»). Seguendo un approccio graduale, la tabella di marcia invoca l'adozione di misure riguardanti il diritto alla traduzione e all'interpretazione (misura A), il diritto alle informazioni relative ai diritti e all'accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e all'assistenza legale (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D) e garanzie speciali per indagati e imputati vulnerabili (misura E).
- (5) L'11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha accolto con favore la tabella di marcia e l'ha integrata nel programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini ⁽²⁾ (punto 2.4). Il Consiglio europeo ha sottolineato il carattere non esaustivo della tabella di marcia, invitando la Commissione a esaminare ulteriori elementi dei diritti procedurali minimi di indagati e imputati nonché a valutare se sia necessario affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione di innocenza, per promuovere una migliore cooperazione in tale settore.
- (6) Finora sono state adottate cinque misure in materia di diritti procedurali nei procedimenti penali a norma della tabella di marcia: le direttive 2010/64/UE ⁽³⁾, 2012/13/UE ⁽⁴⁾, 2013/48/UE, (UE) 2016/343 ⁽⁵⁾ e (UE) 2016/800 ⁽⁶⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (7) La presente direttiva riguarda la seconda parte della misura C della tabella di marcia, relativa all'assistenza legale gratuita.
- (8) Il patrocinio a spese dello Stato dovrebbe coprire i costi della difesa per l'indagato, l'imputato e la persona ricercata. Nel concedere il patrocinio a spese dello Stato, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter richiedere all'indagato, all'imputato o alla persona ricercata di sostenere parte di tali costi, in base alle risorse finanziarie di cui dispongono.
- (9) Fatto salvo l'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/800, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi laddove gli indagati, gli imputati o le persone ricercate abbiano rinunciato al diritto di avvalersi di un difensore in conformità, rispettivamente, dell'articolo 9 o dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2013/48/UE, e non abbiano revocato tale rinuncia, o laddove gli Stati membri abbiano applicato le deroghe temporanee ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 o 6, della direttiva 2013/48/UE, per la durata di tale deroga.
- (10) Una persona inizialmente non indagata o imputata, quale un testimone, che assuma la qualità di indagato o imputato, dovrebbe avere il diritto di non autoincriminarsi e la facoltà di non rispondere, conformemente al diritto dell'Unione e alla CEDU, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia») e della Corte europea dei diritti dell'uomo. La presente direttiva fa pertanto espresso riferimento al caso pratico in cui tale persona assuma la qualità di indagato o imputato durante un interrogatorio condotto dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto nell'ambito di un procedimento penale. Laddove nel corso di un interrogatorio di tale tipo una persona diversa da un indagato o imputato assuma la qualità di indagato o imputato, è opportuno sospendere immediatamente l'interrogatorio. Tuttavia, dovrebbe essere possibile proseguire l'interrogatorio qualora l'interessato sia stato informato di essere indagato o imputato e sia in grado di esercitare pienamente i diritti previsti dalla presente direttiva.
- (11) In taluni Stati membri un'autorità diversa da un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale è competente per irrogare sanzioni diverse dalla privazione della libertà personale in relazione a reati relativamente minori. Questo può essere il caso, ad esempio, delle infrazioni in materia di circolazione commesse su larga scala e che potrebbero essere accertate in seguito a un controllo della circolazione. In tali situazioni non sarebbe ragionevole esigere che le autorità competenti garantiscano tutti i diritti sanciti dalla presente direttiva. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda l'imposizione di una pena per reati minori da parte di tale autorità e laddove vi sia il diritto a presentare ricorso o la possibilità che il caso sia altrimenti deferito a un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale, la presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a tale giudice o tribunale in seguito a ricorso o deferimento.

⁽¹⁾ GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

⁽³⁾ Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

⁽⁶⁾ Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

